SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 14 gennaio 1994, n. 1.

Decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374. Integrazioni alla circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993.

94A0344

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 gennaio 1994, n. 46.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione

1. E istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

Finalità

1. La Commissione ha il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49.

2. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:

a) i criteri e le modalità adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;

b) i criteri e le modalità adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;

c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;

d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle finalità di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;

e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;

f) i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla redditività ed alla effettiva continuità di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commisione procederà alle opportune verifiche con i Paesi interessati;

g) i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;

h) la quantità delle risorse stanziate per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;

i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;

l) l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalità diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;

m) le responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere *i)* e *l)*;

n) le eventuali responsabilità politiche, amministrative, civili e penali;

o) la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale;

p) l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioè alle popolazioni;

q) l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo

4 Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunità europea e delle principali organizzazioni internazionali

5. La Commissione, accerterà, altresì, i criteri e le modalità di intervento del Mediocredito, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

Missioni

1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti, mediante visite nei Paesi in via di sviluppo. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

2. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

Segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.

Relazione conclusiva

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge n. 38/1979, reca «Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge n. 73/1985, reca «Realizzazione di programmi integrativi plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità».

— L'art. 1 della legge n. 46/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare».

Nota all'art. 3:

Il testo del comma 1 dell'art. 25-*octies* del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) è il seguente:

«Art. 25-*octies* (*Richiesta di atti e documenti*). — 1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

(*Omissis*)».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1640):

Presentato dall'on. BERTEZZOLO ed altri il 29 settembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 1993; 31 marzo 1993

Relazione scritta annunciata il 18 maggio 1993 (atto n 1640/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula il 15 ottobre 1993 e approvato il 1° dicembre 1993, in un testo unificato con atti numeri 1779 (RUTELLI ed altri), 2050 (GALANTE ed altri), 2634 (D'ALEMA ed altri), 2635 (PATUELLI), 2636 (BOSSI ed altri), 2637 (TREMAGLIA ed altri) e 2638 (TASSI).

Senato della Repubblica (atto n. 1702)

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª 5ª, 6ª 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 gennaio 1994

Esaminato in aula e approvato il 13 gennaio 1994

94G0056

LEGGE 17 gennaio 1994, n. 47.

Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera *a)* per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;

c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

Art. 2.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottató a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 10-*bis* della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) è il seguente:

«Art. 10-*bis*. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché la autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter* dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettive centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 575/1965 è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il povvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, societa e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendo i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

— Il testo dell'art. 10-*sexies*, comma 7, della citata legge n. 575/1965 è il seguente:

«Art. 10-*sexies*.

1-6. *(Omissis)*.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autentificazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato del Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega eccede i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) è il seguente:

«Art. 21. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per.

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonche dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera *a)*,

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera *a)* equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'art 10-*sexies* della predetta legge n 575 del 1965, come modificato dal presente decreto.

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'art. 10-*sexies* della predetta legge n 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevede che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione ne di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori,

e) prevedere che il prefetto puo richiedere alle imprese interessate informazioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità di tipo mafioso

2 I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalita di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3 Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, son determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art 10 della legge 31 maggio 1965, n 575, ne disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, ovvero le erogazioni di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attività industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art 10-*sexies* della predetta legge n 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'art 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art. 10-*sexies*, come modificato dal presente decreto

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'art 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n 575, come da ultimo modificato dall'art 4 della legge 19 marzo 1990, n 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art. 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'art 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art 10 della medesima legge n 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge n 55 del 1990 Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 823)

Presentato dall'on BRUNI ed altri il 21 maggio 1992

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I e X

Esaminato dalla II commissione il 27 luglio 1993 e 22 settembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n 1676)

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 gennaio 1994

Esaminato in aula il 12 gennaio 1994 e approvato il 13 gennaio 1994

94G0057

LEGGE 20 gennaio 1994, n. 48.

Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato.

2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 184/1983 reca «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1053):

Presentato dal sen. PINTO ed altri il 9 marzo 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 marzo 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 30 settembre e il 14 ottobre 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 5 novembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3483):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 17 dicembre 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione l'11 gennaio 1994 e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0064

LEGGE 20 gennaio 1994, n. **49**.

Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è abrogato.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 89/1913 reca «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili». Il testo del relativo art. 6, abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«Art. 6. — Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.

Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.

L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.

Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio».

— Il testo dell'art. 93 del R.D. n. 1326/1914 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 93. — Continuano a far parte del collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finché durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione.

Le adunanze si terranno nella sede che ogni collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del consiglio notarile.

La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del tribunale civile.».

Il primo comma del predetto art. 93, abrogato dalla presente legge, era così formulato: «Fanno parte del collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualità di notaro, sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le funzioni, giusta il disposto dell'art. 6 della legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 936)

Presentato dal sen. DI LEMBO ed altri, il 28 gennaio 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 febbraio 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 24 novembre 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 dicembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 21 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3528)

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 gennaio 1994, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993, n. **584.**

Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448;

Considerata la necessità di emanare un regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Visto il parere in data 3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale o delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Gli avvocati e i procuratori dello Stato non possono ricoprire cariche né svolgere incarichi di cui all'art. 1, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.

2. In ogni caso e salvo quanto disposto nell'art. 3, gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono svolgere gli incarichi consentiti solo nei casi in cui vengano direttamente designati ad espletarli dall'Avvocato generale dello Stato, su parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, in seguito a richiesta non nominativa.

3. Le amministrazioni che intendono attribuire un incarico ad un avvocato o ad un procuratore dello Stato formulano richiesta non nominativa all'Avvocato generale dello Stato, indicando il tipo di incarico, la fonte normativa e la sua durata, le specifiche ragioni che inducono a richiedere la collaborazione di un avvocato o procuratore dello Stato, l'impegno di lavoro che esso comporta ed il prevedibile compenso, al lordo delle ritenute di legge. Eventuali richieste nominative non producono effetto ai fini della designazione.

Art. 3.

Incarichi consentiti

1. Sono consentiti agli avvocati e procuratori dello Stato:

a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

b) incarichi di consulenza e collaborazione con organi regionali e con enti che sono ammessi ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

c) cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;

d) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

e) incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;

f) incarichi di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica o culturale;

g) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti, nonché funzioni inquirenti o requirenti nell'ambito della giustizia sportiva;

h) funzioni di presidente o di componente, designato dal soggetto pubblico, di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;

i) incarichi previsti da leggi con specifico riferimento agli avvocati e procuratori dello Stato in genere;

l) altri incarichi previsti da leggi dello Stato il cui conferimento sia giustificato da particolari e motivate esigenze di garanzia;

m) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidente e di componente di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, nonché per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.

Art. 4.

Incarichi attribuiti in casi di urgenza

1. Nei casi di particolare e motivata urgenza che rendano indifferibile la designazione dell'incaricando o l'autorizzazione all'espletamento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, provvede l'Avvocato generale, in via provvisoria, con decreto motivato, con riserva di provvedere in via definitiva sulla base del parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato da interpellare nella prima seduta utile.

Art. 5.

Incarichi vietati

1. Gli avvocati e i procuratori dello Stato designati o autorizzati allo svolgimento degli incarichi previsti dal presente regolamento hanno il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla loro posizione, alle loro funzioni e al prestigio dell'Avvocatura dello Stato.

2. In ogni caso sono vietati incarichi non confacenti al decoro e alla dignità degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati agli avvocati e procuratori dello Stato:

a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

b) partecipazione a commissioni di collaudo;

c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro;

f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro.

Art. 6.

Conferimento e autorizzazione degli incarichi

1. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione l'Avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, sulla base di criteri oggettivi previamente adottati, valuta la natura e il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività dell'istituto, anche sotto il profilo della durata e dell'impegno richiesto, il numero degli avvocati utilizzati dall'amministrazione interessata e l'adeguatezza alla qualifica ed al prestigio dell'avvocato dello Stato.

2. In attesa dell'istituzione per legge della cassa unica degli incarichi, l'Avvocato generale, d'intesa con il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, promuove l'equa ripartizione degli incarichi stessi tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, tenendo conto altresì della professionalità, dell'anzianità posseduta, dell'impegno profuso nello svolgimento dell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti nell'ultimo quinquennio, dell'esigenza di una rotazione che valorizzi e sviluppi le capacità di coloro che non abbiano svolto precedenti incarichi.

Art. 7.

Cumulo di incarichi

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato non possono svolgere contemporaneamente più di un incarico a carattere continuativo, intendendosi per tale quello che richieda un impegno a cadenza almeno settimanale, né più di un incarico continuativo ed uno periodico.

2. La designazione e l'autorizzazione per gli incarichi continuativi non possono avere durata superiore a due anni; alla scadenza di tale periodo devono essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dell'Avvocato generale per eventuale rinnovo.

3. Non sono considerati incarichi continuativi quelli di partecipazione ad organi giurisdizionali, di insegnamento, di studio e di ricerca.

Art. 8.

Disciplina del collocamento fuori ruolo

1. Il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, è consentito solo nei casi espressamente previsti dalla legge entro i limiti numerici di cui all'art. 3, penultimo comma, del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, modificato dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. In ogni caso il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, non può superare la durata di tre anni, salvo i casi di diversa durata stabilita da espressa norma di legge, al termine dei quali l'avvocato dello Stato collocato fuori ruolo deve rientrare in servizio per un periodo di almeno due anni

3. E consentito comunque portare a termine gli incarichi in corso alla scadenza del triennio.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle ipotesi nelle quali per la protrazione dell'incarico sia necessaria una nuova autorizzazione.

5. Il collocamento fuori ruolo comporta l'automatica revoca del conferimento degli incarichi di cui all'art. 2 ancora in corso, ad eccezione degli arbitrati. Per tutta la durata del fuori ruolo all'avvocato dello Stato collocato in tale posizione non possono essere conferiti incarichi di alcun genere.

6. Agli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo si applicano, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 9

Pubblicità degli incarichi

1. Presso la segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati e dei relativi previsti compensi, nonché dei compensi effettivamente percepiti.

2. Tutti gli avvocati e procuratori sono tenuti a dare, entro quindici giorni, comunicazione scritta alla segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato dell'accettazione degli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati e ricevuti, precisando altresì l'ammontare lordo dei compensi entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento del primo in caso di pagamenti periodici.

3. Per gli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati, ricevuti dal 1° gennaio 1988 in poi o comunque in corso di svolgimento a tale data, la comunicazione di cui al comma 2 è limitata ai dati richiesti dalla segreteria del Consiglio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La mancanza o l'inesattezza delle comunicazioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento o del conferimento dell'incarico cui esse si riferiscono e l'esclusione da ulteriori conferimenti o autorizzazioni per almeno un triennio dalla data dell'accertamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

5. Dell'elenco di cui al comma 1 possono prendere visione in ogni momento tutti gli avvocati e procuratori dello Stato con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Salvo quanto stabilito dagli articoli 7, comma 2, e 8, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi già conferiti o autorizzati alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 5, primo periodo, si applicano anche agli incarichi considerati nel comma 1 a far tempo dalla prima scadenza biennale dell'incarico conferito, prevista dall'art. 7, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente: «Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) è il seguente: «I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3, penultimo comma, del R.D. n. 120/1941 (Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come da ultimo modificato dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è il seguente: «Gli avvocati dello Stato fuori ruolo, o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti».

Nota all'art. 9:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

94G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cagliari, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cagliari è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renzo Maniscalco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cagliari si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostruzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute dell'11 novembre, 10, 21 e 24 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3549 1° sett. del 26 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cagliari ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renzo Maniscalco.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Como, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Como è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Levante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Como si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti le sedute del 15 e 29 novembre e del 6 dicembre 1993 non hanno avuto luogo per mancata presentazione di documenti programmatici e le ulteriori sedute del 13, 14 e 15 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6248 Gab. del 16 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento straordinario del consiglio comunale di Como ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Levante.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Oristano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Oristano, a seguito delle dimissioni di cinque assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oristano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oristano si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da cinque assessori, che hanno comportato, in data 1° ottobre 1993, la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 13 ottobre, del 26 e 30 novembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 2544/93/1° del 4 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oristano ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Serra.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Desio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Desio (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Desio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pusateri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Desio (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da sette assessori in data 15 ottobre 1993, precedute dalle dimissioni di un altro componente della giunta presentate il 23 aprile 1993, e alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 25 e 29 novembre, 2, 3, 10 e 13 dicembre 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/9324358/Gab. del 15 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Desio (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Pusateri.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Albano Laziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Albano Laziale (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Leonardo Buono;

Considerato che il predetto amministratore, in data 16 novembre 1993, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Albano Laziale (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Albano Laziale (Roma) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig. Leonardo Buono.

Il citato amministratore, in data 16 novembre 1993, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albano Laziale (Roma).

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Nardò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nardò (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nardò (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nardò (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, dapprima, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 30 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza della giunta e, successivamente, delle dimissioni di sedici consiglieri in data 18 novembre 1993.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3104/13.1/Gab. del 25 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nardò (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Russo.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0406

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Arbus in provincia di Cagliari. (Ordinanza n. 2363/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 20 marzo 1992 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente derivato dalla instabilità di un versante roccioso che incombe sull'abitato del comune di Arbus in località Cuccoreddu e Molifa;

Vista la nota n. 3162 datata 4 maggio 1992 della regione autonoma della Sardegna - Ufficio del genio civile di Cagliari, con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento pari a L. 6.999.200.000 comprendente un urgente lotto di L. 2.000.000.000 teso all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per l'abitato del comune di Arbus;

Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata alla regione autonoma ufficio del genio civile di Cagliari la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.

Art. 2.

L'ufficio del genio civile di Cagliari invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione l'ufficio del genio civile di Cagliari potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dell'1% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0421

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Carpinone in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2364/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo del 24 luglio 1992 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo incombente nel comune di Carpinone in località «Prece»;

Vista la nota n. 644/11-U datata 4 gennaio 1993 della prefettura di Isernia con la quale si sollecita un pronto intervento per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità in località Prece nel comune di Carpinone;

Vista la nota n. 2214 datata 28 luglio 1992 con la quale il comune di Carpinone trasmette un progetto di massima di L. 3.400.000.000 per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far proseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Carpinone la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.

Art. 2.

Il comune di Carpinone invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Carpinone potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a dieci.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, accantona la quota dello 0,8% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0422

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pietrabbondante in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2365/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale del sopralluogo del 5 giugno 1992 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente derivato dalla instabilità del versante sud-orientale dell'abitato del comune di Pietrabbondante in corrispondenza delle strade via Alfieri, via Venezia, via Fontevecchia e via Bovianum Vetus;

Vista la nota n. 895 datata 19 marzo 1992 con la quale il comune di Pietrabbondante invia un progetto di massima per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente per un importo di L. 1.900.000.000;

Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie a ridurre la spinta gravitativa del versante, ingenerata essenzialmente da fattori di permeabilità alle acque nella parte alta del versante;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Pietrabbondante la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.

Art. 2.

Il comune di Pietrabbondante invierà al Dipartimento della protezione civile, per il riscontro con le finalità del finanziamento, gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, con l'acquisizione dei pareri degli organi competenti per importo, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Pietrabbondante potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo e, all'uopo, verrà accantonata la quota dello 0,6% necessaria alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0423

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 novembre 1993.

Fissazione delle modalità per la gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari sostenuti per il personale in aspettativa sindacale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, che dà — tra l'altro — carico alle associazioni rappresentative degli enti locali di redistribuire tra tutti gli enti gli oneri finanziari per il trattamento economico dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con il quale si stabilisce che le disposizioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 si applicano a decorrere dal 1993 e che con decreto ministeriale siano fissate le modalità per la quantificazione del fondo globale occorrente allo scopo e per i criteri relativi al suo riparto;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 di nomina del comitato di garanzia e preso atto delle sue determinazioni;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) ed in assenza di risposta da parte dell'Unione province d'Italia (UPI), debitamente richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Sono tenuti alla contribuzione per l'onere del trattamento economico del personale degli enti locali collocati in aspettativa sindacale:

le amministrazioni provinciali;

i comuni;

le comunità montane.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8 del 1993, la contribuzione decorre dal 1° gennaio 1993.

Art. 3.

Il costo complessivo da ripartire è fissato convenzionalmente, per il triennio 1993-1995, nei seguenti importi, ai quali si aggiunge l'indennità integrativa speciale:

II qual. dir.	L.	76.855.000
I qual. dir.	»	60.259.000
livello 8°	»	41.531.000
livello 7°	»	33.872.000
livello 6°	»	30.615.000
livello 5°	»	30.196.000
livello 4°	»	26.527.000
livello 3°	»	24.645.000
livello 2°	»	23.330.000
livello 1°	»	22.818.000

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenute a contribuire con il seguente numero di dipendenti:

amministrazioni provinciali	n.	85
comuni	»	867
comunità montane	»	7

L'ammontare è ripartito tra le amministrazioni provinciali e le comunità montane sulla base della popolazione del penultimo anno precedente (31 dicembre).

Per i comuni, la contribuzione è calcolata tenuto conto delle aspettative esistenti in ciascuna delle fasce demografiche indicate nell'art. 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, considerando unificate le ultime due classi.

Art. 5.

Gli enti locali sono tenuti a versare annualmente entro il 31 marzo, e per l'anno 1993 entro il 31 marzo 1994, le somme che saranno a ciascuno comunicate dalla rispettiva associazione, sul conto che sarà comunicato. L'obbligo si estende anche ai non associati.

In caso di inosservanza, il comitato regionale di controllo, su motivata istanza dell'Associazione, vistata dal comitato di garanzia, provvede alla emanazione di mandato d'ufficio, a mezzo di commissario *ad acta*.

Ciascuna associazione è tenuta ad istituire apposito conto corrente bancario sul quale poter effettuare soltanto le operazioni previste nel presente articolo. Gli interessi maturati, detratte le spese di amministrazione stabilite dal comitato di garanzia, sono destinati ad integrare il finanziamento di cui all'art. 4.

Ciascuna associazione è tenuta a rimborsare alle altre associazioni il costo convenzionale di cui all'art. 3, per i dipendenti distaccati in più rispetto a quelli stabiliti dall'art. 4.

È altresì tenuta a dare tempestiva diffusione dei dati inerenti la gestione dei rispettivi fondi.

Art. 6.

Il comitato di garanzia nominato con il decreto ministeriale 17 marzo 1993 è tenuto ad operare per l'osservanza del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

94A0425

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità all'Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico applicato alla terapia infantile.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico applicato alla terapia infantile nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0426

DECRETO 31 dicembre 1993

Riconoscimento dell'idoneità all'Istituto freudiano per la clinica, la terapia, la scienza, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico lacaniano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto freudiano per la clinica la terapia, la scienza, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto freudiano per la clinica, la terapia, la scienza, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia, la scienza, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico lacaniano nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

94A0427

DECRETO 31 dicembre 1993

Riconoscimento dell'idoneità all'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistematico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata

costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989.

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dall'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l (A.P.F.)», con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistematico nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro COLOMBO

94A0428

DECRETO 31 dicembre 1993.

Riconoscimento dell'idoneità all'Associazione di psicologia cognitiva, in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia.

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Associazione di psicologia cognitiva, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Associazione di psicologia cognitiva, con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Associazione di psicologia cognitiva, con sede in Roma, è riconosciuta idonea ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale nella sede e secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro COLOMBO

94A0429

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 dicembre 1993

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio nella nota n. 12344 del 21 giugno 1993 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un area situata ad ovest della via Flaminia, ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo è così perimetrata: partendo dall'incrocio in località Ponte Regolo tra la strada che conduce da Campagnano alla strada statale Flaminia in direzione Morlupo e la strada per Magliano Romano e procedendo in senso orario si procede fino all'incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia al km 32 di quest'ultima, si segue quindi in direzione sud la Flaminia fino ad incrociare il confine del comune di Roma al km 22,200, si segue il limite comunale in direzione sud-ovest all'incrocio di Ponte Rimbomba con la strada Sacrofanese, si segue in direzione ovest il limite comunale di Roma fino ad incontrare la strada carrareccia per Pineta Nuova. Si prosegue lungo di essa in direzione nord e si attraversa la località «La Melazza» fino al Casale Pineta Nuova, da quest'ultimo si prosegue in direzione est lungo la carrareccia che attraversa le località Monte della Fontanaccia, Valle Siriniera e Costa Canepinara fino a ricongiungersi con il confine comunale tra i comuni di Formello e Sacrofano, si segue quest'ultimo fino alla strada Formellese in località Le Roste, si segue la carreggiabile in direzione nord fino al Bivio di Formello, indi verso est sulla strada per Sacrofano fino al km 9; da qui si procede in direzione nord lungo la carrareccia per Casale Arnaldi in località Valle Bianchella fino a ricongiungersi alla strada Campagnano/Flaminia in località Ponte Regolo, punto di partenza del perimetro sopradescritto;

Considerato che la zona suddetta presenta pregevoli caratteristiche ambientali con un susseguirsi di rilievi collinari alternati a vallate e altipiani con zone a bosco misto e a macchia mediterranea e si caratterizza per la presenza di sorgenti e di numerosi fossi e corsi d'acqua con vegetazione rigogliosa che presentano un insieme di notevole valore paesistico sotto il profilo idrogeologico e vegetazionale nel quale le visuali si aprono su vaste aree scarsamente antropizzate, ad eccezione delle zone contermini ai collegamenti stradali, con le caratteristiche proprie del paesaggio agricolo-rurale;

Considerato che la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota n. 10730 del 4 novembre 1993 ha evidenziato come nella zona sopradistinta siano presenti siti di rilevante interesse archeologico ed antichi tracciati stradali che testimoniano una notevole frequentazione del comprensorio in oggetto, sin dall'epoca preistorica e protostorica, con intensificazione degli insediamenti e degli impianti viari in epoca etrusca, una stabilizzazione e uno sviluppo dell'assetto del territorio nella età romana repubblicana e imperiale, assetto che in alcuni casi è sopravvissuto sino al Medioevo;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 12 ottobre 1993 in ordine alla proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Decreta:

L'area situata ad ovest della via Flaminia, ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: RONCHEY

94A0430

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del Piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la tabella XXIX-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario in ingegneria, approvato con decreto ministeriale 18 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale è stata concessa l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Cagliari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 21 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 77 del predetto statuto (titolo X relativo alla facoltà di ingegneria) al primo comma è così modificato:

La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria elettrica;

5) la laurea in ingegneria elettronica;

6) la laurea in ingegneria meccanica;

7) il diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e le risorse;

8) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a Nuoro).

Art. 2.

Dopo l'art. 80, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.

Art. 81. — L'iscrizione ai corsi di diploma universitario è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ....» con specificazione del corso di diploma seguito.

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma di cui all'art. 77 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti per completare la formazione per accedere al corso di laurea

sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso per coloro che siano in possesso del diploma universitario è di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il pieno degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del diploma.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini

La facoltà, nel riconoscere gli studi del corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà formulerà i piani di studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissato in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà. Le facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici (l'art. 82 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici). La facoltà completerà le indicazioni fino ad un numero di 30 moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.

La denominazione di insegnamenti integrati con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli quanto ad insegnamenti positivamente superati perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Alla copertura dei moduli didattici attivati provvederà il consiglio di facoltà nel rispetto delle leggi vigenti.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Art. 82. I *curricula* dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle *A*, *D.2*, *B.2*, *C.2.2* che seguono, di cui all'art. 6 de

decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992, sono riportati i gruppi disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi col relativo numero dei moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LE RISORSE

TABELLA *A*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m d	matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m d	fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m d	chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m d	informatica di base
H150	Estimo	1 m d	economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		

TABELLA *D 2*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1 m d	
D022	Geologia applicata		
D042	Geofisica applicata	1 m d	
H060	Geotecnica		
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime		
H110	Disegno	1 m d	rappresentazione
I090	Disegno industriale		
H050	Topografia e cartografia	1 m d	rilevamento del territorio
H011	Idraulica	1 m d	meccanica dei liquidi
H071	Scienza delle costruzioni	1 m d	meccanica del continuo
H030	Fluidodinamica	1 m d.	meccanica dei fluidi e dei solidi
I070	Meccanica applicata alle macchine		
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1 m d	fluidi del suolo e del sottosuolo
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni		
E031	Biologia generale ed ecologica	1 m d	ingegneria ambientale ed ecologica
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale		
I152	Principi di ingegneria chimica	1 m d	ingegneria chimica ambientale
I122	Impianti nucleari	1 m d	tecnica della sicurezza ambientale
I153	Impianti chimici		
I155	Impianti industriali		
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m d	energetica
I050	Fisica tecnica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m d	fondamenti e impianti elettrici
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica	1 m d	principi di ingegneria dell'informazione
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica		

— 7 m d da definire in sede locale

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA *A*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4 m d	matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m d	fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m d.	chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m d	informatica di base
H150	Estimo		
I270	Ingegneria economico-gestionale	1 m d	economia e gestione

TABELLA *B.2*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
1210	Elettronica	1 m.d.	
1220 1230	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	
1240	Automatica	1 m.d.	
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

TABELLA *C.2.2*

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1210	Elettrotecnica	4 m.d.	componenti, circuiti, e tecnologie
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
1230	Telecomunicazioni	1 m.d.	
1240 1220 1230	Automatica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° settembre 1993

Il rettore: MISTRETTA

94A0432

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 2 aprile 1992;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di qusto Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 110 è soppresso e sostituito dagli articoli sotto indicati con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 110 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di audiometria ed audioprotesi articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservato ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della

struttura didattica Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea di medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 11 *(Ordinamento didattico)*. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo e definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativi all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

Primo anno - Primo semestre:

AREA *A*. Propedeutica (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica:
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Primo anno: Secondo semestre:

AREA *B:* Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Secondo anno:

AREA *C:* Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria, geriatria audiometrica (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i princìpi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i princìpi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) Primo semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) Secondo semestre:

C.5. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.6. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.7. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

Terzo anno - Primo semestre:

AREA *D:* Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i princìpi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i princìpi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso integrato di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Terzo anno - Secondo semestre: Indirizzo per audiometristi:

AREA *E.* Neurofiosiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva.

epidemiologia,
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

Terzo anno - Secondo semestre: Indirizzo per audioprotesisti:

AREA *F:* Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata.

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 112 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 ottobre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A0433

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi 19 dicembre 1991, n. 406 e 24 luglio 1992, n. 358, nonché della direttiva del Consiglio n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, concernenti, rispettivamente, norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, delle pubbliche forniture, dei pubblici servizi, degli appalti degli enti erogatori di acqua ed energia e di quelli che forniscono servizi di trasporto ovvero che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, si comunica che, in relazione a quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 341, del 18 dicembre 1993, per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, il controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici e delle pubbliche forniture da assoggettare alle procedure stabilite dai decreti legislativi sopra citati, è fissato in lire italiane 1660.795.

Tale controvalore si applica altresì agli appalti oggetto della direttiva n. 92/50/CEE, nonché, a decorrere dal 1° luglio 1994, a quelli di cui alla direttiva n. 93/38/CEE riguardanti le materie sopra richiamate.

94A0470

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 gennaio 1994

Dollaro USA	1708,60
ECU	1894,67
Marco tedesco	975,51
Franco francese	287,47
Lira sterlina	2552,99
Fiorino olandese	870,58
Franco belga	46,862
Peseta spagnola	11,934
Corona danese	251,26
Lira irlandese	2443,13
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	9,685
Dollaro canadese	1303,08
Yen giapponese	15,253
Franco svizzero	1164,29
Scellino austriaco	138,79
Corona norvegese	226,94
Corona svedese	211,72
Marco finlandese	301,34
Dollaro australiano	1203,20

94A0499

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1993 la «S.p.a. So.Ge.Mar», con sede in Lucernate di Rho (Milano), è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel comune di Melzo, via A. Vespucci, un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1993 all'Ente autonomo magazzini generali di Verona sono state revocate le autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale di deposito gli impianti siti in Verona, viale del Lavoro, 1.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1993 alla «S.a.s. Ma.Ge.Bo.», con sede in Borgaretto, nel comune di Beinasco, piazza Kennedy n. 20, è stata revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1993 alla «S.r.l. Magazzini generali Docks piemontesi, con sede in Torino, via Muratori n. 20, è stata revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale di deposito.

94A0436

Rilascio alla società «Deca revisione di Paolo Parrano & C. - S.a.s.», con sede legale in Arezzo, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1994, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Deca revisione di Paolo Parrano & C. - S.a.s.», con sede legale in Arezzo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A0437

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pavullo

Giusto quanto previsto dell'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Pavullo mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici del comune a decorrere dal giorno 20 gennaio 1994.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 ottobre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1993.

94A0438

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti la commissione CITES per l'applicazione della convenzione di Washington

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 è stata disposta la composizione della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1993 è stato disposto il trattamento economico di missione della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

94A0439

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazione al programma della regione Sicilia relativo al settore «case per lavoratori» addetti all'industria di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146.

Il CIPE, nella seduta del 19 ottobre 1993 ha deliberato quanto segue:

«La deliberazione dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il settore "case per lavoratori" (allegato C) per la regione Sicilia, e le successive deliberazioni modificative vengono ulteriormente modificate come segue:

1) viene confermata l'assegnazione per: Agglomerato di Carini - Coop. edil. "G. Toniolo" per l'importo ridotto a lire 1.189 milioni;

2) viene revocata l'assegnazione effettuata per: Agglomerato di Priolo - S.p.a. Montedison di Augusta per l'importo di lire 4.726 milioni;

3) viene autorizzata l'assegnazione alla cooperativa qui indicata: Agglomerato di Priolo Coop edil. "Ibiza" per l'importo di lire 4.781 milioni».

94A0440

Approvazione del programma triennale dell'ENEA relativo agli anni 1993-95

Il CIPE, nella seduta del 30 novembre 1993, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 282, ha approvato il programma triennale dell'ENEA relativo agli anni 1993-95.

94A0441

Competenza al comune di Napoli per l'emanazione dei bandi di concorso e per le relative graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il CIPE, nella seduta del 30 novembre 1993 ha deliberato quanto segue:

«A far data dalla presente delibera l'emanazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunque realizzati sia con fondi provenienti dalle leggi n. 219/1981, n. 457/1978, n. 94/1978, n. 25/1980 e n. 211/1985 ed ogni altra disposizione non specificatamente indicata, è unificata nella competenza del comune di Napoli che vi provvederà in conformità ai criteri e principi generali fissati con delibera CIPE 19 novembre 1981.

Dalla stessa data perdono, pertanto, efficacia ai fini delle ulteriori possibili assegnazioni le graduatorie redatte dalla struttura del funzionario incaricato il quale dallo stesso momento interrompe qualsiasi attività connessa all'assegnazione di alloggi e locali commerciali comunque disponibili.

Eventuali assegnazioni in favore di nuclei familiari provenienti da zone di esproprio, necessarie alla prosecuzione dei lavori, saranno effettuate dal comune di Napoli su indicazione del funzionario incaricato.

Resta salva l'attività connessa al recupero di credito per morosità riferentesi al periodo precedente al passaggio della gestione.

Unitamente al passaggio di competenza tra la struttura del funzionario e il comune di Napoli delle attività sopra indicate cesserà il comando, presso la struttura del funzionario di tutto il personale comunale distaccato o comandato presso la struttura medesima e addetto all'espletamento delle competenze trasferite; cesserà, altresì, la competenza e l'attività della commissione assegnazioni alloggi operante presso la struttura del funzionario CIPE.

Appositi accordi verranno presi tra il comune e il funzionario per quanto riguarda gli uffici, i mezzi, gli strumenti e i documenti inerenti le competenze trasferite.

Ad operazione realizzata, il comune e il funzionario relazioneranno il CIPE sui risultati».

94A0442

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 7060 datata 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994, il mandato conferito alla sig.ra rag.a Ariella Clemente, con studio in Gorizia, corso Italia, 69, in ordine alla gestione commissariale della «Aloa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo.

Con deliberazione n. 7061 datata 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994, il mandato conferito ai signori avv. Claudio Rivellini e rag.a Ariella Clemente in ordine alla gestione commissariale de «La Casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 7062 datata 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 maggio 1994, il mandato conferito ai signori Riccardo Osbat e rag.a Ariella Clemente, in ordine alla gestione commissariale della «Olimpia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

Con deliberazione n. 7087 datata 23 dicembre 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Partecipazione e sviluppo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Povolaro-Comeglians, costituita il 12 settembre 1986 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il p.i. Pietro Morassi, con studio in Tolmezzo, via Battisti, 3.

94A0443

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo n. N07 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo n. A03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0445

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 settembre 1993 concernente: «Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1993).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 13, seconda colonna, al quinto capoverso, dove è scritto. «Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico *11 dicembre 1975* e articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n 1285,», si legga «Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico *11 dicembre 1933, n 1775*, e articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n 1285;»

94A0494

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 17 dicembre 1993, n. 29, recante: «Regime di importazione per merci di origine Cina, Paesi dell'ex URSS, Vietnam e Corea del Nord». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1993).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni.

«IMPORTAZIONI DAI PAESI DELL'EX URSS:

al punto "ex 8707 8714-1100 1900" il codice N.C.D S.A. deve leggersi "ex *8708*, 8714 1100; *8714* 1900".

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM.

il punto "da 6401 a 6404".

la merce deve leggersi "Calzature (escluse 'espadrillas' n.c 6404 1990)",

la quantità in paia deve leggersi "14 000".

IMPORTAZIONI DALLA CINA:

al punto "2934.90-60" il valore in migliaia di ECU deve leggersi. "1,9",

il punto "da 6401 a 6404"

la merce deve leggersi "Calzature (escluse 'espadrillas' n c 6404 1990)",

il valore in migliaia di ECU deve leggersi. "521",

al punto "6601" la merce deve leggersi: "Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastoni, i parasole tende, gli ombrelloni e simili",

al punto "cat 130 A" il codice N C D S A deve leggersi "ex cat 130 A",

al punto "cat 118-120" la quantità in T deve leggersi "81",

al punto "cat. 136"

il codice N C D S A deve leggersi "ex cat. 136";

la merce deve leggersi "Tessuti di seta o di cascami di seta (codici N C. 5007 2031, 5007 2039, 5007 2041, 5007 2059, 5007 2061, 5007 2069, 5007 2071, 5007 9030, 5007 9050, 5007 9090"»

94A0475

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189